

COMUNE DI GIARDINELLO

(Provincia di Palermo)

Publicato all'Albo Pretorio Informativo

Rep.n. 517 dal 28.6.2012 al 14.7.2012

Giardinello li 28.6.2012 l'addetto alla pubblicazione



COMUNE DI GIARDINELLO

Provincia di Palermo

ORDINANZA SINDACALE N. 15 del 29-06-2012

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA DISTRIBUZIONE DI VOLANTINI, DEPLIANTS, MANIFESTI O ALTO MATERIALE PUBBLICITARIO.

IL SINDACO

PRESO ATTO che, alcune aziende effettuano la promozione commerciale attraverso il sistema del volantinaggio porta a porta e la diffusione indiscriminata di manifesti e depliants nelle vie, nelle piazze, nei portoni, sui parabrezza delle autovetture in sosta o su qualsiasi manufatto esposto in luogo pubblico, compresi i pali dell'illuminazione e della segnaletica stradale;

CONSIDERATO che, tali forme di pubblicità creano un'eccessiva presenza di volantini e/o parti di manifesti su tutte le strade del territorio comunale con conseguenze pregiudizievoli per il decoro urbano e per l'igiene pubblica;

VISTO che:

- la diffusione della pubblicità tramite volantini e depliants nelle vie, nelle piazze, nei portoni, sui parabrezza delle autovetture in sosta ed in tutti gli altri luoghi pubblici del Comune, causa quantità di rifiuti di difficile raccolta e, quindi, un evidente degrado dell'igiene e del decoro dell'intero territorio comunale;
- lo spargimento di fogli di carta delle più svariate dimensioni determina un vero e proprio inquinamento da rifiuti speciali assimilati agli urbani.

RITENUTO opportuno e necessario perseguire, in modo rigoroso, da parte di questa Pubblica Amministrazione, una seria politica di tutela ambientale e di decoro urbano, nonché di salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica;

RITENUTO doveroso dover regolamentare l'attività di distribuzione dei depliants, volantini e manifesti lungo le strade di tutto il territorio comunale;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina e per la raccolta dei rifiuti urbani;

VISTO il Regolamento Comunale per la "Effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni", approvato con deliberazione di C.C. n. 76 del 30/06/1994;

VISTO il D. Lgs. 15 novembre 1993, n.507;

VISTO l'art. 50 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

VISTO il D. Lgs. 152/2006;

VISTO l'art. 15, comma 1° lett. "i", del nuovo Codice della Strada;

ATTESA la propria competenza in virtù dei poteri concessi dalla legge;

ORDINA

1. E' fatto **divieto** a tutte le aziende di effettuare pubblicità mediante volantinaggio e/o affissione di manifesti sui pali dell'illuminazione pubblica e della segnaletica stradale in tutto il territorio comunale e su qualsiasi altro supporto murale o strutturale non regolarmente autorizzato;

2. Altresì, è fatto **divieto** di distribuire volantini, deplianti, manifesti, opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario sotto le porte di accesso, sugli usci e negli androni delle abitazioni private, sul parabrezza o lunotto delle autovetture e, comunque, su tutti gli altri tipi di veicoli;

3. La distribuzione di volantini, deplianti, manifesti opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario **potrà avvenire esclusivamente nelle cassette postali o con consegna direttamente a mano nelle abitazioni private**, e nel rispetto della volontà del consumatore a ricevere il materiale pubblicitario;

4. Le ditte e/o gli incaricati delle operazioni di volantinaggio dovranno :

- segnalare preventivamente, almeno tre giorni prima, al **Comando Polizia Municipale** la data di inizio di dette operazioni;

- effettuare il pagamento della somma di **€. 50,00 (cinquanta/00)**, tramite bollettino postale C.C n. 15786908 intestato alla Tesoreria Comunale di Giardinello o tramite reversale bancaria / Banco Popolare – Agenzia di Giardinello , con la indicazione della data di distribuzione dei deplianti .

AVVERTE

Gli eventuali trasgressori (sia essi aziende o personale reclutato) saranno soggetti, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, al pagamento delle seguenti sanzioni pecuniarie:

- **per le aziende commissionarie € 200,00;**

- **per il personale che diffonde volantinaggio e affigge manifesti e/o opuscoli pubblicitari € 50,00.**

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 7 bis del Decreto Lgs. 18/08/2000 n. 267, il mancato rispetto del presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni civili e penali previste dalla legislazione vigente in materia.

DISPONE

Che la presente ordinanza, che diverrà efficace mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, venga diffusa presso gli esercizi commerciali ed i pubblici esercizi del territorio comunale e sul sito internet del Comune;

La presente ordinanza sostituisce ogni precedente disposizione comunale in materia di volantinaggio.

Al Comando di Polizia Municipale è demandato:

a) l'adozione di ogni provvedimento gestionale per la sua massima diffusione dello stesso provvedimento presso gli esercizi commerciali ed i pubblici esercizi del territorio comunale;

b) la trasmissione di copia della presente Ordinanza al Comando Stazione Carabinieri di Montelepre ed al Responsabile del settore Economico – Finanziario ufficio Tributi – Sede, per quanto di competenza.


AVVISA

Che per l'anno 2012 sarà sottoposta all'esame del Consiglio comunale l'approvazione del Regolamento per la "Istituzione e la disciplina del canone sulle iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo e il decoro urbano".

AVVERTE

Che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente o, in alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia entro 60 giorni (sessanta) o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni (centoventi) dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio.

Dalla Residenza Municipale, 28 . 06.2012



IL SINDACO

(Sig. Geloso Giovanni)